

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: Giorgio Saracco

Codice:4

DETERMINAZIONE N. 2451 IN DATA 24/06/2005

Oggetto: Autorizzazione integrata ambientale per impianti esistenti. Complesso IPPC della ditta A.S.R.A.B. S.p.A. per l'unità locale di Cavaglià, via Della Mandria, località Gerbido.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: A.S.R.A.B. S.p.A.

Stabilimento di Cavaglià (BI)

Sede Legale: *Via Italia, 68 – 13900 BIELLA*

Sede Operativa: *Via Della Mandria, località Gerbido – 13881 Cavaglià (BI)*

Codice Impresa: **2275**

Premesso che

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva sopracitata è stata recepita in prima battuta in Italia con il D. Lgs. 372/99, per quanto concerne gli "impianti esistenti" definiti nell'art. 2, comma 4 e per quelli definiti nell'art. 15, comma 1 di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto;
- il D. Lgs n. 59 del 18/02/2005 ha abrogato e riformato la disposizione richiamata al punto precedente, diventando nuova norma di riferimento a far data dal 7/05/05, data di entrata in vigore del medesimo;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale si intende il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella direttiva sopracitata, e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso *l'Institute for prospective technological studies* del CCR (Centro Comune di Ricerca) della Comunità Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili in ambito industriale (BREF – *BAT References*), che possano servire come guida per le Autorità Competenti nel determinare le condizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- con le DD.. n. 2543 del 2/07/02; n. 2899 del 23/07/02; n. 4638 del 14/11/02; n. 1145 del 18/03/03; n. 2459 del 10/06/03; n. 30 del 12/01/04; n. 320 del 28/01/04; n. 3240 del 13/07/04 è stato approvato ed in più riprese rettificato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di autorizzazione integrate ambientali degli impianti ricadenti in IPPC nella Provincia di Biella.

Visti

- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico, e del suolo;
- il D. Lgs. 112 del 31/03/98: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la LR. N. 40 del 14/12/1998 e s.s. m.m. i.i. che stabilisce le competenze in materia di VIA;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto "Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 4/08/1999 n. 372. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall'art. 4, c. 3, del D. Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l'ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell'autorizzazione";

Visti

- la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e relativa documentazione tecnica presentate dall'Impresa A.S.R.A.B. S.p.A., ubicata in Via Della Mandria, località Gerbido, nel Comune di Cavaglià (BI), in data 02/12/04 , ns. protocollo n. 71491 del 02.12.04, avente per oggetto: "Domanda di autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 372/99 per impianti esistenti. IPPC", finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo svolgimento dell'attività IPPC:
 - o 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 23 Marzo 2005 e del 28 Aprile 2005 e fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- dei verbali delle sedute del 15 Marzo 2005 e del 28 Aprile 2005 del Comitato Tecnico Provinciale per i problemi ambientali, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame della richiesta oggetto del presente provvedimento;
- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento avanzate con nota n. 19259 del 25/03/05 dal responsabile del procedimento al richiedente in seguito alla prima seduta della Conferenza dei Servizi;
- delle precisazioni fornite dal richiedente in esito alla richiesta richiamata al punto precedente con nota ns. prot. n. 25282 del 21.04.05.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi, avvenuta il 28 Aprile 2005, condotta nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss. mm. ii.

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

1. per insetticidi e derattizzanti impiegati in azienda, nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere prodotte le schede tecniche contenenti le frasi di rischio, l'etichettatura e la classe del fitofarmaco;
2. nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere fornita la documentazione contenente i dati sperimentali delle misurazioni effettuate per quantificare l'efficienza di filtrazione dei biofiltri.
3. nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotta una relazione integrativa al piano di monitoraggio e controllo contenente la procedura prevista per il monitoraggio dell'efficienza dei biofiltri, in termini di valutazione delle concentrazioni differenziali inquinanti, con la definizione di una soglia minima di intervento manutentivo.

4. I nuovi limiti di emissione per i biofiltri sulla base delle richieste avanzate dall'azienda e dalla relazione fornita in proposito da ARPA sono i seguenti per i C.O.V.:
 - concentrazione media su 24 ore: 50 mgC/Nmc. (media delle misure ai punti di minima e massima velocità);
 - concentrazione media oraria : 80 mgC/Nmc. (media delle misure ai punti di minima e massima velocità).
 Per gli altri parametri i limiti precedentemente assegnati vengono confermati.
5. Per il punto di emissione n. 10, filtri a maniche, vengono confermati i limiti precedentemente assegnati, non essendo state addotte motivazioni tecniche per la riduzione dei limiti. Nel caso in cui l'azienda dovesse ritenere di non poter rispettare il limite di emissione riferito ai COV, la stessa dovrà proporre un sistema integrativo/sostitutivo di abbattimento delle emissioni.
6. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;
7. qualora l'Azienda riscontri la presenza di radiazioni gamma nei rifiuti all'ingresso del polo tecnologico, oltre ad attivare il piano di emergenza interno opportunamente predisposto, dovrà avvisare tempestivamente il Comando dei Vigili del Fuoco.
8. Le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nell'ambito dell'AIA sono da ritenersi confermate.

Rilevato che

- ai fini dell'esercizio della propria attività l'Impresa A.S.R.A.B. S.p.A. è titolare dei seguenti atti ed autorizzazioni comunque denominati:

ATTI AL 02/12/2004 - QUADRO RIASSUNTIVO

Estremi atto amministrativo	Ente competente	Data rilascio	Data scadenza	Oggetto
D.G.P. n. 198	Provincia di Biella	08-06-1999		Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti relativi al "Polo Tecnologico"
D.D. n. 811	Provincia di Biella	20-03-2001		Autorizzazione all'esercizio dell'Impianto
Procedimento Unico n. 23	Provincia di Biella	31-08-2001		Modifiche sostanziali al progetto autorizzato con D.G.P. n. 198 del 08-06-1999
D.D. n. 4560	Provincia di Biella	11-11-2002		Presa d'atto della Variante edilizia approvata dal Comune di Cavaglià con Concessione n. 3262/2002
D.G.P. n. 378	Provincia di Biella	15-09-2003		Approvazione del progetto di variante n.1 all'impianto denominato "Polo Tecnologico"
D.D. n. 3816	Provincia di Biella	18-09-2003	03-08-2006	Approvazione del progetto di variante n.1 all'impianto denominato "Polo Tecnologico" – autorizzazione all'esercizio

Considerato che

- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano La Stampa in data 16/01/2005;
- copia della documentazione relativa alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale è stata depositata allo Sportello IPPC della Provincia di Biella per trenta giorni ai fini della consultazione da parte del pubblico e che non sono pervenute osservazioni, nel termine di cui all'art. 4, comma 7, del D.Lgs. 372/99, vigente all'epoca dell'istruttoria.

Valutato che

- il sito in cui opera l'Impresa A.S.R.A.B. S.p.A. ricade, secondo il vigente P.R.G.C. in area destinata ad "Usi produttivi" compatibile con le attività di cui trattasi;
- dall'esame della scheda D allegata alla domanda di autorizzazione si evince che la situazione impiantistica, tecnologica e gestionale dell'azienda è stata giudicata dal Comitato Tecnico Ambientale per i Problemi Ambientali conforme alle migliori tecnologie disponibili oggi presenti in relazione al comparto economico in cui l'azienda opera.

Rilevato che

- a norma dell'art. 5 comma 14 del D.Lgs. 59/05, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al [decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334](#), e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE. L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato nell'allegato II al D.Lgs. 59/05;
- l'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 59/05 prevede che i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicato l'impianto;
- l'art. 8 del D.Lgs. 59/05 prevede che se, a seguito di una valutazione dell'autorità competente, che tenga conto di tutte le emissioni coinvolte, risulta necessario applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'autorità competente può prescrivere nelle autorizzazioni integrate ambientali misure supplementari particolari più rigorose, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Dato atto che la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:

- la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore e descritto in modo compiuto quanto richiesto dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente;
- l'istanza era corredata da sintesi non tecnica così come richiesto dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 372/99 all'epoca vigente.
- sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento.
- il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, anche con l'ausilio del Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Considerato che, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 7.08.1990 n. 241, (artt. 14-ter e 14-quater) così come modificate dalla Legge 24.11.2000 n. 340, vigente all'avvio del procedimento, copia della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi (seduta del

7.04.2005) per il procedimento in oggetto è stata trasmessa alla Regione Piemonte ed al CO.R.D.A.R. S.p.A, soggetti che non hanno espresso definitivamente il proprio parere, con nota n. 29165 del 10 Maggio 2005 e che le stesse non hanno impugnato la determinazione conclusiva nel termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, avvenuta il 13/05/05, come risulta dagli avvisi di ricevimento ritornati a questa Amministrazione, potendo pertanto considerare acquisiti gli assensi delle predette Amministrazioni regolarmente convocate.

Dato atto che l'istruttoria è stata condotta tenendo conto della seguente normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della consegna dell'istanza:

- Schema di rapporto finale relativo alle "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di selezione, produzione di CDR e trattamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dimesse", redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99.
- Schema di rapporto finale relativo alle "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di trattamento meccanico biologico" redatto dalla Commissione ex art.3 comma 2 D.Lgs 372/99.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59/05 l'Impresa A.S.R.A.B. S.p.A di Cavaglià (BI) per lo svolgimento delle attività IPPC cod.: 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Vista la Legge 447/95.

Visto il DPR 203/88.

Visto il D.M. 44/04.

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D.M. 5/02/1998.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

- DETERMINA -

1 di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 59/05, all'Impresa A.S.R.A.B. S.p.A., con sede legale e operativa in via Della Mandria, località Gerbido, Comune di Cavaglià (BI), per l'esercizio dell'impianto industriale destinato all'attività IPPC 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;

- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione e sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
- autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88;
- 3 Di stabilire che le prescrizioni assegnate con il presente atto, qualora non altrimenti stabilito nelle medesime, dovranno essere attuate a far data dalla sua validità.
- 4 Di stabilire che gli elaborati progettuali non grafici prodotti dal richiedente, i chiarimenti richiesti in occasione della 1^a seduta della Conferenza dei servizi e le successive integrazioni fornite dal medesimo, fatti salvi gli allegati grafici disponibili presso l'Ufficio Deposito Progetti IPPC, vengono riprodotti rispettivamente negli allegati **A1**, **A2** ed **A3**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi IPPC ai sensi della D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731, relativi all'attività autorizzata, sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 7 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **F**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 9 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 10 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 11 Di stabilire che la ditta autorizzata dovrà provvedere al versamento delle spese di istruttoria e dei controlli, in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 comma 2 del D. Lgs. 59/05, qualora applicabili al caso in esame.
- 12 Di dare atto che i controlli richiamati all'art. 11 comma 3 del Lgs. 59/95 in capo al Dipartimento A:R:P:A: di Biella avranno la seguente periodicità: 1 sopralluogo e controllo all'anno per la verifica delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; 1 verifica analitica annuale di un punto di emissione significativo.
- 13 Di dare atto che valutati i possibili stati critici di avvio ed arresto delle singole macchine e dei singoli impianti specifici componenti l'impianto, si ritiene che le condizioni di cui all'art. 7 comma 7, non assumano significatività per l'impianto in oggetto.
- 14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D. Lgs. 59/05.
- 15 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 16 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Cavaglià (BI), all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL 12 di Biella, all'Ufficio deposito Progetti IPPC ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 5 comma 15 del D. Lgs. 59/05.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
TUTELA AMBIENTALE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

A.S.R.A.B. S.p.A. - *Via Della Mandria - località Gerbido 13881 Cavaglià (BI)*
Allegato A1 - Elaborati progettuali non grafici

PROGETTO PRESENTATO DALL'A.S.R.A.B. S.P.A

A.S.R.A.B. S.p.A. – *Via Della Mandria – località Gerbido 13881 Cavaglià (BI)*
Allegato **A2** – Richiesta di chiarimenti

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI EMERSI IN ESITO ALLA 1^ SEDUTA DELLA CONFERENZA
DEI SERVIZI**

A.S.R.A.B. S.p.A. - *Via Della Mandria - località Gerbido 13881 Cavaglia (BI)*

Allegato A3 - Elaborati progettuali non grafici - Integrazioni

INTEGRAZIONI FORNITE DALL'A.S.R.A.B. S.P.A.

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre A.S.R.A.B. S.p.A.	
Codice Azienda 2275 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 01929160024	
Partita IVA n. 01929160024	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13900</i>
	Comune: <i>Biella</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Italia n. 68.</i>
	Tel e fax:
	E-mail
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13881</i>
	Comune: <i>Cavaglià</i>
	Località: <i>Gerbido</i>
	Indirizzo: <i>Via Della Mandria</i>
	Tel e fax: <i>0161- 9690111 – 0161 - 9690540</i>
	E-mail
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) Poligono: 1) <i>Nord 5026004,519 Est 431743,589</i> 2) <i>Nord 5025738,752 Est 431775,892</i> 3) <i>Nord 5025730,447 Est 431631,332</i> 4) <i>Nord 5025798,006 Est 431509,144</i> 5) <i>Nord 5025978,981 Est 431499,851E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: zonizzazione acustica in via di adozione dal Comune di Cavaglià <i>classe VI</i> , con una fascia (verso il canale San Damiano) in <i>classe V</i> .
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>90020</i>	
Attività IPPC: <i>5.3.</i>	
Codice NOSE-P: <i>109-07</i>	
Codice NACE: <i>90</i>	
Codice SNAP <i>0910</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97; ▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88. 	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuno</i>	
Numero di addetti: <i>3</i>	
(- Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A)	

PRESCRIZIONI EMERSE NEL CORSO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

1. per insetticidi e derattizzanti impiegati in azienda, nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere prodotte le schede tecniche contenenti le frasi di rischio, l'etichettatura e la classe del fitofarmaco;
2. nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere fornita la documentazione contenente i dati sperimentali delle misurazioni effettuate per quantificare l'efficienza di filtrazione dei biofiltri;
3. nel termine di 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà essere prodotta una relazione integrativa al piano di monitoraggio e controllo contenente la procedura prevista per il monitoraggio dell'efficienza dei biofiltri, in termini di valutazione delle concentrazioni differenziali inquinanti, con la definizione di una soglia minima di intervento manutentivo;
4. i nuovi limiti di emissione per i biofiltri sulla base delle richieste avanzate dall'azienda e dalla relazione fornita in proposito da ARPA sono i seguenti per i C.O.V.:
 - concentrazione media su 24 ore: 50 mgC/Nmc. (media delle misure ai punti di minima e massima velocità);
 - concentrazione media oraria : 80 mgC/Nmc. (media delle misure ai punti di minima e massima velocità).Per gli altri parametri i limiti precedentemente assegnati vengono confermati;
5. per il punto di emissione n. 10, filtri a maniche, vengono confermati i limiti precedentemente assegnati, non essendo state addotte motivazioni tecniche per la riduzione dei limiti. Nel caso in cui l'azienda dovesse ritenere di non poter rispettare il limite di emissione riferito ai COV, la stessa dovrà proporre un sistema integrativo/sostitutivo di abbattimento delle emissioni;
6. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali segnalazioni di malfunzionamenti o molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo;
7. qualora l'Azienda riscontri la presenza di radiazioni gamma nei rifiuti all'ingresso del polo tecnologico, oltre ad attivare il piano di emergenza interno opportunamente predisposto, dovrà avvisare tempestivamente il Comando dei Vigili del Fuoco;
8. le prescrizioni assegnate in precedenti provvedimenti, qualora non in contrasto con quanto indicato nell'ambito dell'AIA sono da ritenersi confermate.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Al fine di un adeguato contenimento degli odori e delle polveri, devono essere confinate e mantenute in depressione le zone di ricezione e di bio-ossidazione; le arie provenienti da tali zone devono essere trattate con un sistema di biofiltrazione.
3. Il biofiltro deve essere costituito da un materiale biologicamente attivo con un contenuto di sostanza organica compreso tra il 35% e il 70 %, resistente alla compattazione, con buona capacità di ritenzione idrica e privo di odore proprio, il pH deve essere compreso tra 6 e 8 e il contenuto di umidità deve essere mantenuto tra il 50 % e il 70 %, a tal fine vanno adottati idonei strumenti per il monitoraggio dell'umidità e di sistemi per l'umidificazione del letto, preferibilmente attraverso il controllo dell'umidità dell'aria in ingresso; deve essere inoltre rimosso il percolato formatosi.
4. E' necessario considerare la concentrazione media dei SOT come la media delle concentrazioni rilevate su un insieme di subaree rappresentativo; tale insieme dovrà comprendere in numero uguale sia subaree ad alta che a bassa velocità e sarà costituito almeno da 2 punti di minima da 2 di massima velocità.
5. Le velocità alle subaree devono essere misurate a breve distanza di tempo tra di esse e dalla data prevista per le misure di COV, al fine di rendere rappresentativi e confrontabili i risultati.
6. Al fine di tenere in debita considerazione sia l'emissione nel suo insieme sia gli eventuali "picchi" di concentrazione su periodi di tempo limitati, i valori limite per gli SOT sono i seguenti:
 - concentrazione media su 24 ore: 50 mgC/Nm³ (media delle misure ai punti di minima e massima velocità);
 - concentrazione media oraria: 80 mgC/Nm³ (media misure ai punti di minima e massima velocità)¹.
7. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nel presente allegato.
8. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
9. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.

¹ Tali limiti, proposti dal Dipartimento A.R.P.A. di Biella e ribadite nell'ambito della Conferenza dei Servizi, benché già precedentemente riportati sono stati inseriti anche in questa scheda per completezza.

10. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
11. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM. In prossimità dei punti di campionamento deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.
12. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessi va [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to	Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
1	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro* E2	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139
2	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro* E3	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139
3	Stabilizzazione Bioessicazione	14,1	Sup. del Biofiltro = 200 m2	Biofiltro* E4	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139
4	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E5	20.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,2	10	24	0,0089
						H2S	0,04	2	24	< 0,005
						Polveri	0,1	5	24	0,00139

n° camino	Provenienza	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	SIGLA impianto di abbattimento	Portata complessi va [m ³ /h]	Inquinanti				
						Tipo di sostanza inquinante	limiti flusso di massa [kg/h]	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	Ore di funz.to	F. di massa inquinanti prioritari [kg/h]
5	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E6	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
6	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E7	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
7	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E8	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
8	Stabilizzazione Bioessicazione	5,3	Sup. del Biofiltro = 250 m2	Biofiltro* E9	25.000	SOT		50 (80)***	24	0,15
						NH3	0,25	10	24	0,0089
						H2S	0,05	2	24	< 0,005
						Polveri	0,125	5	24	0,00139
9	Selezione e pressatura	11,5	0,8	filtro a maniche**	20.000	SOT	0,2	10	12	0,0132
						NH3	0,4	20	12	0,122

***) E2-E9 Biofiltro.**

La biofiltrazione consiste nella rimozione di inquinanti gassosi per via biologica.

I composti indesiderati vengono trasferiti dalla fase gassosa ad un letto solido, mantenuto ad adeguata umidità, dove vengono degradati biologicamente da microrganismi supportati. Il processo avviene in aerobiosi e l'azione dei microrganismi, combinata alla somministrazione di ossigeno, dà luogo alla conversione degli inquinanti in anidride carbonica, acqua, composti inorganici e biomassa.

Il materiale filtrante è costituito da una miscela di materiale ligneo-cellulosico in grado di assicurare per struttura, porosità, area per unità di volume e capacità di ritenere acqua, la soluzione ottimale per un elevato valore di bioattività e bassa resistenza al flusso d'aria, in modo da ridurre le perdite di carico e quindi la potenza installata.

Il contenitore è costituito da un sistema modulare di pannelli di alluminio pressopiegati, al cui interno è steso un telo di PVC spalmato per la tenuta. Sopra il telo è posato un sistema modulare di piastre rialzate e opportunamente forate in materiale plastico per permettere la diffusione omogenea dell'aria.

Sopra le piastre viene steso uno strato di un metro circa di materiale biofiltrante.

Ogni anno è previsto il ricarico dei cedimenti puntuali e ogni 4 anni è prevista la sostituzione completa della massa filtrante.

L'efficacia di abbattimento del biofiltro per il COV è pari al 50-60%, mentre per le polveri è pari a circa il 97%.

*****) E10 Camino del filtro a maniche.**

L'invio dell'aria polverosa al filtro a maniche dell'unità di selezione e pressatura avviene per mezzo di un ventilatore centrifugo costituito da chiocciola in acciaio al carbonio verniciato e girante a pale diritte in acciaio al carbonio verniciato.

Il filtro a maniche è costituito da pannelli autoportanti in lamiera di ferro verniciato (poliuretano), castello di sostegno in travatura metallica, con coperchi sezionabili ed ispezionabili nella parte superiore.

All'interno sono alloggiati i castelli delle maniche estraibili dall'alto.

Completano il filtro:

N°200 maniche filtranti ϕ 155 X 2.500 mm SNAP RING

tessuto poliestere BWF 550 gr/m², antistatico, con trattamento liscivatura esterno tipo BWF PPPP551AS 550 gr/m²

N°200 cestelli distanziali, misure 150 x 2.500 mm, con collare e Venturi in ABS rivettato interno, verniciato con resine epossidiche.

N°1 sistema di pulizia maniche ad aria compressa composto da:

N°1 serbatoio porta-elettrovalvole completo di 20 EV da 1" FULL IMMERSION, certificato.

N°20 rampe di soffiaggio ϕ 1", lunghezza 2.300 mm circa, con N°10 fori soffiaggio cadauna.

N°1 sensore Δp con microprocessore, comando lavaggio maniche a raggiungimento set e visualizzazione perdita di carico maniche Δp tipo MCS20.

N°2 tramogge di raccolta polveri, altezza 1680 mm circa, con bocca di scarico 900x900 mm circa.

Ringhiera di protezione perimetrale

N°3 Portine antiscoppio, dimensioni 800 x 800 mm

*****) I valori limite per gli SOT sono i seguenti:**

- concentrazione media su 24 ore: 50 mgC/Nm³ (media delle misure ai punti di minima e massima velocità);
- concentrazione media oraria: 80 mgC/Nm³ (media misure ai punti di minima e massima velocità).

DATI ANAGRAFICI	
Ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione A.S.R.A.B. S.p.A.	
Partita IVA n. 01929160024	Codice fiscale n. 01929160024
Ragione sociale del soggetto gestore: S.T.A. S.p.A.	
Partita IVA n. 01816200032	Codice fiscale n. 01692330028
Responsabile Tecnico Ing. Massimo Degasperis	
Sede legale:	
Provincia: Biella	
Comune: Biella	Codice istat 096 - 004
Località: ==	
Indirizzo: via Italia n. 68	
Sede operativa:	
Identificativo impianto: ==	
Provincia: Biella	
Comune: Cavaglià	Codice istat 0096 - 016
Località: Gerbido	
Indirizzo: Via Della Mandria	
Delimitazione planimetrica su C.T.R. 1:10.000 : ==	
se informatizzato/georeferito in Coordinate UTM. (Poligono) 1) Nord 5026004,519 Est 431743,589 2) Nord 5025738,752 Est 431775,892 3) Nord 5025730,447 Est 431631,332 4) Nord 5025798,006 Est 431509,144 5) Nord 5025978,981 Est 431499,851E.	
Particelle catastali: Foglio 27, particella 465.	

DATI TECNICO-AMMINISTRATIVI				
Tipo provvedimento: Determinazione Dirigenziale				
Tipo autorizzazione: Rinnovo				
Numero autorizzazione:				
Data autorizzazione:				
	Operazione di smaltimento / recupero:	D15, D8; R13.	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo R.S.U. + scarti linea R.S.I.A. + Fanghi civili da depurazione biologica e sezione di selezione e pressatura:</u> deposito preliminare, triturazione / miscelazione con fanghi, trattamento aerobico (biostabilizzazione / essiccazione di RSU + scarti RSIA + fanghi biologici); selezione meccanica (vagliatura), deferrizzazione dei due flussi (sottovaglio e sovrallo); pressatura del sovrallo ed invio a discarica od a recupero energetico, maturazione sottovaglio, raffinazione (opzionale) e. invio in discarica (FOS).
	Operazione di smaltimento / recupero:	D15, D13, D14; R13; R12.	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo R.S.I.A.:</u> deposito preliminare, controllo visivo, eventuale separazione meccanica a terra, triturazione, vagliatura, deferrizzazione, pressatura. (Il materiale non idoneo confluisce nella linea 1 RSU – RSIA).
	Operazione di recupero :	R13; R3; R12	Descrizione sintetica	<u>Linea di processo Frazione Organica Selezionata + verde da R.D.:</u> messa in riserva, triturazione / miscelazione organico + verde e ricircolo, compostaggio, raffinazione (vagliatura) e ricircolo strutturante.
	Conto proprio		Conto terzi	X
Tipologia rifiuti ammessi all'impianto: Rifiuti urbani; Rifiuti speciali.				
C.E.R.				
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti			
02 01	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca			
02 01 03	scarti di tessuti vegetali			
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
02 01 07	rifiuti della silvicoltura			
02 02	rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale			
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
02 05	rifiuti dell'industria lattiero-casearia			
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
02 06	rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione			
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione			
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone			

03 01	rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
15	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01	imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in più materiali
15 02	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
16 01	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
16 01 03	pneumatici fuori uso
17	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 03	plastica
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 10	rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
20 01	frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20 01 25	oli e grassi commestibili	
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi rifiuti provenienti da cimiteri)	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	
20 03	Altri rifiuti urbani	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	
20 03 02	rifiuti dei mercati	
20 03 03	residui della pulizia stradale	
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature	
Quantità autorizzata	120.644	Tonnellate / anno
Scadenza autorizzazione	5 anni dall'emanazione del presente provvedimento
Provenienza	Raccolta rifiuti solidi urbani, conferimento rifiuti speciali.	
Bacino di utenza:	Rifiuti urbani prodotti dall'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Biella; rifiuti urbani provenienti da altro ambito previo accordo tra le Province; rifiuti speciali	
Massimo quantitativo di rifiuti urbani oggetto di stoccaggio:	532 t.	
Massimo quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi oggetto di stoccaggio	228 t.	